

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

RICORRE

la **GE.S.I.A S.p.A.**, in persona del legale rapp.te p.t., dott. Francesco Passaro, con sede in Pastorano, Strada Torre Lupara zona industriale snc (P.IVA 03787380611), rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto, anche disgiuntamente, dall'Avv. Luigi M. D'Angiolella (cod. fisc. DNGLMR63H08G333C e P.I. 01847250618) e dall'Avv. Giovanni Nacca (c.f. NCCGNN55T20G903F) e con il primo elett.te domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo pec al seguente indirizzo: luigidangiolella@pec.giuffre.it, oppure al n. di fax 081/663383),

COMUNE DI TEANO
Provincia di Caserta

05 FEB 2018

CONTRO

il **Comune di Teano (CE)**, in persona del legale rapp.te p.t.,

PER L' ANNULLAMENTO

Protocollo N. 2378

- a) del certificato di destinazione urbanistica prot. n. 18875 del 5.12.2017 rilasciato dal Responsabile dell'Area Territorio del Comune di Teano alla società ricorrente;
- b) di ogni altro atto preordinato collegato connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente ivi compresa l'istruttoria del geom. Incaricato gli atti dello Sportello Unico dell' Edilizia.

FATTO

1) La GE.S.I.A. spa, è azienda specializzata nel settore del recupero ai fini ambientali che da tempo programmato la realizzazione di un impianto per un moderno recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ed in particolare per la c.d. messa a riserva di tale tipologia di rifiuti

La ricorrente, per tale iniziativa, ha acquistato da un Fallimento, e dunque sotto la vigilanza del Giudice Delegato del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, (per tramite della soc. specializzata in aste giudiziarie, Astecom) **un manufatto**

industriale in Teano, già di proprietà “*Isolmer Isolartis Meridionali srl*”, con chiara destinazione urbanistica industriale.

2) Sulla scorta di queste specifiche premesse, la GE.S.I.A. spa, ha dapprima compromesso il bene (con preliminare trascritto versamento del prezzo), e poi ha avviato il complesso procedimento autorizzatorio sin dal 2014 (istanza prot. 0403476 del 12.6.2014).

Di poi, ha richiesto un contributo pubblico per realizzare l' impianto che, dopo apposito bando “Invitalia”, è stato concesso. Il progetto della Gesia prevede un investimento di circa 6.500.000 e l'impiego di n.35 addetti a regime ed è stato ammesso a finanziamento per circa € 4.500.000 ai sensi del D.M. 13/02/2014 - investimenti finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania.

3) La Gesia spa ha inoltre chiesto di essere autorizzata a realizzare e gestire un impianto per la messa a riserva di rifiuti per lo più provenienti da attività industriali e come tali classificati come “*speciali*” .

L'impianto proposto dalla Gesia rientra nella tipologia degli impianti di messa a riserva a supporto della raccolta differenziata ed ha una funzione di gestione logistica e non è impianto finale.

Primo passaggio decisivo per giungere all'autorizzazione unica, è stato quello della valutazione di impatto ambientale (c.d. VIA) che ha considerato l'impianto progettato perfettamente idoneo sia per il tipo di attività da svolgersi sia per l'ubicazione ,ovviamente imponendo alcune prescrizioni, come capita quasi sempre per tali impianti.

E' importante sin d'ora dire che con il decreto VIA, la cui Commissione si è pronunciata dopo molti mesi, si è valutato ogni aspetto, urbanistico, ambientale, paesaggistico ecc. ecc. (provv.to VIA del 2.2.2016) precisandosi che è **industriale** l'area di sedime su cui sorge il manufatto che la ricorrente destinerà ad impianto di messa a riserva.

4) Dopo la valutazione positiva della VIA, la ricorrente ha insistito perché venisse convocata la prima seduta di Conferenza dei Servizi per giungere al

decreto autorizzatorio ex art. 208 T.U. Ambiente, col parere di tutte le amministrazioni coinvolte per legge ed il 27.6.2015 (a distanza di 27 mesi dalla richiesta e di quasi 5 mesi dal decreto VIA) si è avuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, cui hanno partecipato la Regione Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Teano, l'ASL CE, l'ARPAC, il Consorzio ASI di Caserta, oltre che la società istante. L'ATO 2 Napoli-Volturno, pure invitato non era presente.

In quella sede, dopo varie ed opposte dichiarazioni, si è ritenuto, da parte regionale, di sospendere i lavori al fine di verificare l'applicabilità, al caso concreto, della sopraggiunta normativa regionale (art. 12, comma 4 L.R. 14/16, entrata in vigore il 26.5.16), che a dire di alcuni avrebbe vietato gli impianti di gestioni rifiuti in macroaree "*a matrice naturalistica*" individuate dal PTR - Piano territoriale regionale - che comprende 205 comuni, tra cui Teano) la cui interpretazione è stata differentemente valutata dai partecipanti alla conferenza.

La Regione, ritenendo che vi fossero perplessità sull'applicabilità o meno della norma sopraggiunta ai procedimenti in corso ha sospeso la Conferenza nell'attesa di un parere in proposito dall'Ufficio legislativo regionale

5) In data 1.9.2016 nella seconda seduta della Conferenza di Servizi, siccome nelle more l'Avvocatura Regionale aveva ritenuto applicabile, nella specie, la legge regionale, ha dichiarato chiuso il procedimento.

6) Gesia spa ha impugnato gli atti della Conferenza con ricorso innanzi a Codesto On.le TAR (r.g. 4364/16) che con sentenza n. 5298/2017 lo ha accolto riconoscendo che la prescrizione inibitoria della legge regionale "non è estensibile al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, tra i quali rientra l'impianto" in questione sicchè la Conferenza di servizi avrebbe dovuto "*riprendere i propri lavori onde concludere il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 dlgs 152/2016*".

7) In vista di tale ripresa, la Gesia ha poi richiesto al Comune di Teano un certificato di destinazione urbanistica ma detto certificato rilasciato con il n.

prot. 18875 del 5.12.2017 contiene rilievi la cui erroneità - sia in ordine alla asserita mancata ricomprensione in zona ASI che alla programmazione territoriale - potrebbe incidere negativamente sulla conferenza di servizi e pregiudicarne il buon esito.

Del che si rende necessaria la presente tuzioristica impugnativa per i seguenti

MOTIVI

D) VIOLAZIONE ART. 41 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE L.R. N.16/2008 E ART. 11 E SS. L.R. 14/16 – VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE NEL COMUNE DI TEANO – DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL COMUNE DI TEANO DEL 2008 E DELLA DELIBERA DI C.C. DEL COMUNE DI TEANO N. 29 DEL 28.8.2008 DEL PIANO ASI AGGLOMERATO 20 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRASTO CON I PRECEDENTI – OMESSA ISTRUTTORIA – SVIAMENTO

A) Si precisa che l' impianto in questione verrà ubicato in manufatti già esistenti la cui destinazione industriale è risulta attestata in tutti i titoli già rilasciati ai precedenti proprietari.

Ed infatti con il decreto n. 467/14 del Tribunale di S. Maria C.V. il giudice fallimentare aveva trasferito alla Astecom - dante causa della società ricorrente – la piena proprietà di un complesso industriale sito nel Comune di Teano (CE) alla località "Tre Pini" di un "*complesso industriale*" di proprietà della Isolmer spa.

Nello stesso decreto si evidenziava che i manufatti di cui era costituito il complesso industriale erano stati realizzati in forza dei seguenti titoli autorizzatori:

- 1) nulla osta per l' esecuzione dei lavori edili da parte del Sindaco di Teano n. 2685/1967 dell' 11.11.1967,
- 2) licenza edilizia n. 122/1974 del 28/9/1974
- 3) concessione edilizia n. 12513/1988 del 23.4.1988

- 4) Concessione edilizia n. 9089/1989 del 7.10.1989
- 5) variante della concessione edilizia n. 125123 del 23.4.1988

In virtù di detti provvedimenti, tuttora validi ed efficaci, sono stati legittimamente edificati con destinazione industriale i manufatti costituenti l' ex complesso industriale della Isolmer che sono tutt' ora esistenti e nei quali dovrà essere allocata l' attività della ricorrente GESIA.

Del che si ha conferma nell' atto prot. n. 1271/RE del Responsabile Area tecnica del Comune di Teano nel quale, proprio su richiesta del legale rapp.te della Astecom, si attesta che il complesso immobiliare ed Isolmer è “ *a destinazione d' uso produttivo industriale*”.

B) E' pacifico che la destinazione (nella specie industriale) impressa ai manufatti a seguito del rilascio di titoli edificatori permane nel tempo indipendentemente da eventuali sopraggiunti mutamenti delle prescrizioni urbanistiche della zona.

Ed infatti “Le modifiche della disciplina urbanistica non hanno effetto retroattivo: e ciò in applicazione del più generale principio della irretroattività degli atti amministrativi, il quale a sua volta discende dal fondamentale principio di legalità, deputato a garantire la certezza delle situazioni giuridiche in atto” (Consiglio di stato sez. IV 8.1.2013 n. 32. TAR Piemonte Torino sez. I 17.3.2016 n. 364).

C) Ma tanto nella specie si precisa in via meramente tuzioristica siccome anche l' area in cui ricadono i manufatti della ricorrente (ex Isolmer) ha comunque destinazione industriale.

Ed infatti si consideri che :

- dalla relazione del locale piano di zonizzazione acustica approvato con delibera n. 6 del Commissario ad Acta n. 6 del 21.3.2002 in cui si legge che l'area in questione ricade infatti nella Classe acustica V ossia nelle “Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali”.

- dal decreto VIA del 2.2.2016 rilasciato alla ricorrente nel quale si precisa che è industriale l'area di sedime su cui sorge il manufatto che la ricorrente destinerà ad impianto di messa a riserva.

Né a diversa conclusione in ordine alla destinazione industriale dei manufatti e comunque dell' area può condurre il certificato di destinazione urbanistica quivi impugnato secondo cui: *"l' Area dell' ex Isolmer interessata dal Progetto della Gesia non rientra nella perimetrazione ASI del Comune di Teano ..."*.

Tale assunto contrasta con quello espresso in altro certificato di destinazione urbanistica – prot. n. 11268 del 26.7.2013 secondo cui la stessa area *" rientra nel Piano per le Aree di Sviluppo Industriale del Consiglio di Caserta – Agglomerato n. 20 denominato Teano – Maiorisi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27.8.2008"* .

II) STESSE CENSURE DI CUI SUPRA – ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA

Né a giustificazione di tale palese contrasto con i precedenti vale l' assunto del provvedimento impugnato che *"l' Ente ha sempre segnato per completezza di informazione, nelle certificazioni urbanistiche rilasciate la sola volontà del Comune, nel lontano 2008 (espressa con la deliberazione di C.C. 29) di addivenire ad un nuovo disegno ridimensionato delle aree ASI; che tuttavia il suddetto procedimento di approvazione del nuovo Piano ASI non è mai stato completato, giusta recente conferma della deliberazione ASI n. 242 dell' 1.6.2016; che pertanto la perimetrazione dell' Area ASI sul territorio del Comune di Teano è quella prevista dal vigente PTCPche , a norma dell art. 18 , comma 9 dellal L.R. 16/2004 , ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla L.R. n. 16/98 all' interno del quale non è inserita l' area della ex ISOLMER"*.

Tale assunto, dall'evidente fine sviato visto l' ostruzionismo del Comune di Teano alla realizzazione dell' impianto, si fonda su una strumentale lettura di un parere rilasciato al Comune di Teano ad un professionista - avv. Pacifico –

richiesto di verificare la destinazione dell' Area ed in particolare dell' efficacia della Conferenza di servizi del 2008 relativo al comprensorio ASI n. 20 Teano Maiorisi e della delibera di C.C. del Comune di Teano n. 29 del 28.8.2008 .

In tale parere si descriveva il procedimento per l'inglobamento della proprietà Gesia spa nel territorio di competenza ASI ritenendosi - erroneamente per quanto poi si dirà - che per la completa definizione dello stesso sarebbe mancata solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURC della delibera di C.C. di Teano n. 29.8.2008 avvenuta conclusione della conferenza di Servizi ed il parere di conformità della Regione Campania ai sensi della L.R. 16/98.

Tale parere era però stato espresso senza considerare che vi era stata sia la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (parte speciale n. 131 del 6.11.2008) che sul BURC (n. 45 del 10.11.2008) e che pure era stato espresso art. 10 della L.R. 16/98 dalla Provincia di Caserta all' uopo delegata il parere n. 29/Q dell' 8.7.2008.

Pertanto proprio seguendo la ricostruzione del redattore del parere richiamato con le precisazioni testè effettuate in ordine agli adempimenti assertivamente ritenuti mancanti, ancorchè sussistenti, non può dubitarsi che il procedimento in questione si sia concluso nel 2008 e che da allora ed ancora a tutt' oggi l'area di proprietà della Gesia spa ricada in zona ASI industriale.

III) STESSE CENSURE DI CUI SOPRA – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO - CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' MANIFESTA.

Il provvedimento impugnato contrasta palesemente con molteplici provvedimenti rilasciati dal Comune di Teano dal 2008 fino a tutt' oggi in favore di altri richiedenti titoli edilizi per la realizzazione di manufatti industriali nella stessa zona in cui ricade la proprietà della ricorrente.

Ed infatti con provvedimento n. 25394 del novembre del 2008 il Coordinatore Responsabile dell' Ufficio Ecologia del Comune di Teano ha rilasciato parere

positivo all' intervento richiesto da Campania Energia per riutilizzare la struttura esistente a centro di raccolta e prima lavorazione di scarti industriali.

Ancor più stridente è la contraddittorietà con altro provvedimento rilasciato in favore della società Faella srl proprio per la realizzazione di un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Contrada Santa Croce.

Inoltre più di recente il Responsabile dell' Area Territorio del Comune di Teano ha rilasciato un permesso di costruire al sig. Napolano Luigi *“per il cambio di destinazione di uso senza opere di una struttura adibita ad attività commerciale, in locale per attività produttiva in Teano alla contrada Palmieri”*.

Vi è quindi una identità di situazioni che assolutamente non giustifica l' ingiusta disparità di trattamento riservata alla società ricorrente

IV) STESSE CENSURE DI CUI SOPRA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 , 97 e 117 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2004- VIOLAZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA T.A.R. CAMPANIA NAPOLI N. 5298/2017.

Né sono ostativi alla localizzazione dell' impianto in tale zona gli assunti del provvedimento impugnato secondo cui l' area sarebbe ricompresa in zona a dominante naturalistica nel vigente Piano Territoriale della Regione Campania (P.T.R.), che il documento di Piano *“...costituisce il quadro territoriale di riferimento per la pianificazione territoriale procincilae e la pianificazione urbanistica comunale onchè dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2014 art. 14”* e che *“il vigente piano territoriale di coordinamento della Provincia di Caserta (P.T.C.P.) anchce a norma della legge regionale n. 16/04 ha valore di piano paesaggistico- nella tavola C1.1.5 “ Assetto del territorio . Tutela e trasformazione” individua la zona di interesse, quale area urbanizzata e la inserisce in un vasto territorio a preminente valore paesaggistico , a cui il P.T.C.P. riconosce sia l' intima connessione con quella a più elevata naturalità sia la necessità di tutela” con l' obiettivo di evitare la semplificazione*

conturale, la banalizzazione e lo scadimento dei tradizionali valori culturali ed estetico percettivi”

Si è già diffusamente dedotto in narrativa che in sede di Conferenza di servizi per il rilascio dell’ autorizzazione alla ricorrente società era sorta la questione in ordine all’ applicabilità della sopraggiunta normativa regionale (art. 12, comma 4 L.R. 14/16, entrata in vigore il 26.5.16) e dell’ eventuale inibitoria della realizzazione degli impianti di gestione rifiuti in macroaree “*a matrice naturalistica*” individuate dal PTR - Piano territoriale regionale.

Tale questione è stata definitivamente risolta dalla sentenza di Codesto On.le TAR n. 5298/2017 che ha accolto la doglianza – che quivi tuzioristicamente si ripropone- che la predetta prescrizione inibitoria non è estensibile al Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, tra i quali rientra l’ impianto di cui è causa deponendo in tal senso in primo luogo la collocazione del divieto di localizzazione in parola all’ interno dell’ art. 12 della ripetuta L.R. riferita al piano regionale dei Rifiuti urbani e non dell’ art. 13, che per l’ appunto disciplina il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, senza alcun richiamo al suddetto divieto di localizzazione, che neppure è contenuto nel successivo art. 15 di portata generale.

Nella predetta sentenza il TAR ha ritenuto doversi far luogo all’ interpretazione restrittiva della normativa regionale proprio sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata della prescrizione, in considerazione del fatto che secondo la Corte Costituzionale la gestione è ascrivibile alla materia della “*tutela dell’ ambiente e dell’ ecosistema*” riservata ai sensi dell’ art. 117 secondo comma, lettera s) Cost alla legislazione esclusiva dello Stato.

Pertanto premesso che le “aree a dominante matrice naturalistica” comprendono circa un terzo del territorio regionale il T.A.R. ha osservato che “una così generalizzata ed assoluta limitazione alla localizzazione di impianti per la gestione di qualsivoglia tipologia di rifiuti, in mancanza di un intervento statale, porrebbe seri dubbi sulla legittimità costituzionale della richiamata

normativa regionale, per cui si impone una interpretazione restrittiva della stessa alla stregua dei principi fondamentali elaborati dalla Corte Costituzionale con le evocate pronunce. 12.4.1 Alla medesima conclusione si perviene leggendo la norma regionale anche alla luce degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Invero, una generalizzazione del divieto di cui al comma 4 dell'art. 12, senza alcun contemperamento di interessi e valori di pari dignità costituzionale, quali la libertà di iniziativa economica e di concorrenza, risulterebbe ingiustificatamente discriminatoria, sproporzionata ed irragionevole, determinando peraltro seri rischi di collasso dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti”.

Tale sentenza non lascia dubbi in ordine all'interpretazione delle predette norme e delle prescrizioni urbanistiche vigenti nel Comune di Teano, che, per l'ipotesi diversa, non si sottraggono a dubbi di costituzionalità in relazione agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione.

Tale dictum evidentemente non è stato ancora recepito dal Comune di Teano che in palese elusione dello stesso, come risulta dal provvedimento impugnato, continua a considerare agricola un'area industriale sulla quale peraltro sono già presenti molteplici fabbricati a legittima destinazione industriale che conseguentemente, non potendo essere riattati e ripristinati all'uso industriale, resterebbero esposti alla rovina ed al deperimento con gravissimo pregiudizio proprio degli interessi ambientali paesistici che il Comune asserisce di voler tutelare in zona.

Di qui la fondatezza delle censure in rubrica.

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento degli atti impugnati con ogni conseguente statuizione.

Vittoria di spese.

Si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di edilizia che è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di euro 650.

I sottoscritti Avv.ti Luigi M. D'Angiolella e Giovanni Nacca, difensori, anche disgiuntamente, della GE.S.I.A. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., dott. Francesco Passaro, con sede in Pastorano, Strada Torre Lupara zona industriale snc (P.IVA 03787380611), dichiarano che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell' art. 7 della L. 21.1.94 n. 53, dall'Ufficio Postale di Caserta sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli, li data della notifica.


 Avv. Luigi M. D'Angiolella
D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA
AVVOCATO
01.02.2018 16:02:24 UTC

Avv. Giovanni Nacca

Procura ad litem

Io sottoscritto dott. Francesco Passaro, in qualità di amm.re legale rapp.te p.t. della GE.S.I.A spa, con sede in Pastorano, Strada Torre Lupara zona industriale snc, (P.IVA 03787380611), con la presente conferisco anche disgiuntamente all'Avv. Luigi M. D'Angiolella (C.F. DNG LMR 63H08G 333C - P. IVA: 01847250618 - p.e.c.: luigidangiolella@pec.giuffre.it, fax: 081.663383) e Avv. Giovanni Nacca (CF NCCGNN55T20G903F) il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel giudizi innanzi al Tar Campania Napoli contro il Comune di Teano per l'annullamento del certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 18875 del 5.12.2017 rilasciato dal Responsabile dell' Area Territorio del Comune di Teano alla GESIA spa, e degli atti connessi tra cui l' istruttoria del geom. incaricato _____ nonché a rappresentarmi e a difendermi in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di chiamare in causa, proporre domanda riconvenzionale, eleggere domicili, transigere, desistere, proporre motivi aggiunti, rinunciare agli atti accettare rinunzie ed incassare. Ritengo il Suo operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso ~~lo~~ ^{D'Angiolella} studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16 delegandolo a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Dichiaro di essere stata reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente è apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011

Napoli 29 gennaio 2018


GE.S.I.A. spa
Dot. Francesco Passaro
legale rapp.te p.t.


È autentica
Avv. Luigi M. D'Angiolella

RELATA DI NOTIFICA, AI SENSI

DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Io sottoscritto Avv. Luigi M. D'Angiolella, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 22.12.2005, previa iscrizione al n. 5425 del mio registro cronologico, ad istanza della società GE.S.I.A. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., ho notificato il ricorso che precede al **Comune di Teano (CE), in persona del legale rappresentante p.t., dom.to per la carica in Teano (CE) – c.a.p. 81057 - presso la Casa Comunale,** ivi trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale, conforme all'originale, debitamente sottoscritta e con procura alle liti, con **raccomandata a.r. n. 76760511596-8,** spedita dall'Ufficio postale di Caserta, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Luigi M. D'Angiolella



Poste Italiane SpA 01-02-18			
CASERTA CENTRO			
16/001	03	Pt1	
ETEL	0227	SPATAA	